



ACCORDO SULL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEL FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI

Il giorno 22 giugno 2023, presso la sede di UTILITALIA in Roma

UTILITALIA, rappresentata da Paola Giuliani

CONFINDUSTRIA - CISAMBIENTE, rappresentata da Alberto Garbarini

LEGACOOP Produzione e Servizi, rappresentata da Andrea Laguardia

ASSOAMBIENTE, rappresentata da Donatello Miccoli

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL, rappresentata da Massimo Cenciotti

FIT CISL, rappresentata da Angelo Curcio

UILTRASPORTI UIL, rappresentata da Paolo Modi

FIADEL, rappresentata da Luigi Verzicco

in qualità di Parti firmatarie dell'accordo 27 dicembre 2022 di adeguamento della disciplina contrattuale del Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali conformemente alle innovazioni apportate al decreto legislativo n. 148/2015 dalla legge n. 234/2021 nonché dall'art. 12-ter del decreto legge n. 21/2022, condividono la seguente ed ulteriore modifica all'accordo del 18 luglio 2018 istitutivo del Fondo.

La lettera d) dell'articolo 6, comma 1, del predetto accordo del 18 luglio 2018 è sostituita come segue: " d) finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell'Unione Europea."

Le Parti confermano, per il resto, quanto concordato nell'accordo di adeguamento del 27 dicembre 2022, già inviato al Ministero del lavoro, ritenendo in questo modo di aver assolto all'obbligo di aggiornamento della disciplina del Fondo.

Ad ogni buon fine allegano il nuovo testo dell'art. 6 dell'accordo 18 luglio 2028 istitutivo del Fondo quale risultante dall'accordo 27 dicembre 2022 e dal presente accordo.



“Articolo 6 - Prestazioni

1. In coerenza con le finalità di cui all’art. 2 del presente accordo, il Fondo provvede alla:

a) erogazione, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023, in luogo dell’assegno ordinario, dell’assegno di integrazione salariale così regolato:

- l’assegno è erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per: a) causali ordinarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 148/2015 (evento non imputabile; crisi temporanea di mercato); b) causali straordinarie di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015 (riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà);

- l’assegno è di importo pari alla misura dei trattamenti di integrazione salariale prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015 nel limite del massimale di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo (80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale, nel limite del massimale di euro 1167,19 indicizzato a partire dall’anno 2016);

- l’assegno ha le seguenti durate:

Datori di lavoro	Durata massima della prestazione
- Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente	- 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
- Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente	- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
- Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente	- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie; - 24 mesi per causali CIGS “riorganizzazione aziendale” (anche per realizzare processi di transizione); - 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”; - 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”

b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;



c-bis) erogazione, in via opzionale, di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”.

d) finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell'Unione Europea.

2. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'assegno di integrazione salariale, alle condizioni previste, trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del contratto.

3. Il pagamento dell'assegno di integrazione salariale, alla fine di ogni periodo di paga, è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto e, comunque, a seguito della concessione dell'assegno deliberata dal Comitato amministratore. L'importo dell'assegno è rimborsato dall'Inps all'impresa o da questo conguagliato secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Relativamente agli assegni di integrazione salariale erogati sulla base delle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie, la sede locale dell'Inps territorialmente competente, su espressa richiesta dell'impresa in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può autorizzare il pagamento diretto degli assegni.

4. I lavoratori, beneficiari di assegni di integrazione salariale, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 25-ter del d.lgs. n. 148/2015 in tema di “Condizionalità e formazione”.

5. L'integrazione della NASPI di cui al precedente comma 1, lett. b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7, comma 7, della l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92/2012, dà diritto a:

a) per tutta la durata di percezione della NASPI, un'integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari all'ammontare inizialmente liquidato dall'INPS;

b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di cui alla lettera a) per effetto dell'esaurimento della sua durata massima, un'integrazione pari all'importo del trattamento complessivo quale risulta dalle riduzioni di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 22/2015, nel limite di ulteriori 18 mesi.

6. Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, trova applicazione esclusivamente la lettera a) del precedente comma.

7. Le integrazioni di cui al precedente comma sono soggette alle regole sulla sospensione, riduzione e decadenza previste per la prestazione pubblica e richiedono la persistenza dello stato di disoccupazione anche nel periodo successivo all'esaurimento della prestazione stessa.

8. Su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui al precedente comma 7 lettera a) possono essere erogate in unica soluzione laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'Inps con riferimento alla



NASPI, ovvero alla prestazione pubblica prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 22/2015.

9. La misura e la durata degli assegni straordinari per il sostegno del reddito, di cui al precedente comma 1, lett. c), sono determinate dagli accordi sindacali aziendali ivi menzionati, con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

10. La fruizione dell'assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

11. Ove dovessero intervenire modifiche normative che comportino il prolungamento del periodo di maturazione dei requisiti pensionistici minimi originariamente previsti relativi a prestazioni straordinarie in corso di erogazione, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi Istituzionali.

12. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lett. d), il Fondo può stipulare apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni sono in ogni caso vincolate alla finalità formativa."

Letto, confermato e sottoscritto

UTILITALIA

CONFINDUSTRIA – CISAMBIENTE

LEGACOOP Produzione e Servizi

ASSOAMBIENTE

FP CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

FIADEL